

COPERTURA INFORTUNI e RC VOLONTARI

Oggetto della copertura

La copertura riguarda gli infortuni che abbiano per conseguenza la morte, la invalidità permanente, la diaria da ricovero e il rimborso delle spese mediche nonché, limitatamente alla garanzia diaria da ricovero e rimborso spese mediche, per le malattie infettive da contagio contratte dalle persone assicurate nello svolgimento delle attività di volontariato a favore della Società Contraente Cus Torino e/o dalla Associazione Primo Nebiolo durante le manifestazioni sportive e ricreative dalle stesse organizzate oppure alle quali partecipano come partner tecnico di supporto all'organizzazione.

Si considera malattia infettiva ogni stato morboso dell'organismo che si manifesta con segni di sofferenza generale o locale che sia determinato da virus, batteri, funghi, protozoi.

La garanzia vale altresì durante il tragitto da casa alla sede dell'associazione o dal luogo dove viene richiesto l'intervento del volontario e viceversa, tragitto effettuato con qualsiasi mezzo di locomozione.

Si precisa che i volontari in possesso di regolare tessera associativa sono coperti anche per le mansioni e le attività ordinarie svolte a favore della contraente e della Associazione Primo Nebiolo. A titolo esemplificativo e non limitativo sono comprese le attività promozionali svolte anche presso terzi, attività di segreteria, lavori di manutenzione ordinaria dei siti di proprietà e/o in gestione alla contraente, la movimentazione, anche con l'utilizzo di mezzi meccanici, di merci in entrata e in uscita dai magazzini del contraente e/o in uso allo stesso.

Sono compresi, inoltre, i rischi derivanti dalla circolazione effettuata con mezzi propri e della contraente per l'espletamento delle attività sopra descritte.

La copertura assicurativa si estende alla responsabilità civile per i danni cagionati a terzi. A tal fine si precisa che per l'espletamento delle attività di gestione degli impianti vengono impiegati i volontari tesserati presso la contraente e/o reclutati dall'Associazione Primo Nebiolo e dalla stessa regolarmente tesserati. Sono, pertanto, da ritenersi compresi anche i danni subiti e/o provocati a terzi in occasione di tali mansioni dai volontari per responsabilità del contraente.

I volontari non sono considerati terzi tra loro

Morte

La garanzia riguarda l'infortunio che ha come conseguenza la morte. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. La garanzia è prestata anche se la morte si verifica successivamente alla scadenza della polizza, ma comunque, entro **due anni** dal giorno dell'infortunio.

Si precisa che per i soli infortuni che determinano la morte dell'Assicurato, purché avvenuti in occasione di una manifestazione sportiva indetta dall'organizzazione sportiva per la quale l'Assicurato risulti tesserato, iscritta nei calendari ufficiali ed avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione stessa, la prestazione assicurativa è dovuta anche se il decesso sia una conseguenza indiretta dell'infortunio. La garanzia si estende anche Si precisa che sono ricomprese le mansioni e le attività ordinarie svolte a favore della contraente e della Associazione Primo Nebiolo.

Invalidità Permanente

La garanzia riguarda l'infortunio che ha come conseguenza una invalidità permanente. La garanzia è prestata anche se l'insorgere della invalidità permanente si verifica successivamente alla scadenza della polizza, ma, comunque, entro **due anni** dal giorno dell'infortunio.

Diaria da ricovero

La garanzia riguarda il ricovero comportante un pernottamento in Istituto di cura di cura in conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza. L'Impresa liquida la diaria assicurata per ogni giorno di ricovero e per la durata massima di **180 giorni** da quella dell'infortunio. La diaria viene liquidata dietro presentazione di copia della cartella clinica completa. L'indennizzo per diaria da ricovero è cumulabile con quelli dovuti per morte e invalidità permanente.

Rimborso spese di cura

La garanzia "Rimborso spese mediche da infortunio", rimborsa all'Assicurato sino alla concorrenza del massimale stabilito in polizza, in caso di infortunio, risarcibile a norma di polizza, le spese per:

- a) gli accertamenti diagnostici (compresi i relativi onorari medici)
- b) gli onorari dei medici nonché, in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti, degli anestesisti e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, per diritti di sala operatoria e per il materiale di intervento;
- c) le rette di degenza;
- d) le cure, i medicinali, i trattamenti fisioterapici, rieducativi e le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera);
- e) trasporto dell'Assicurato in autoambulanza all'Istituto di cura o all'ambulatorio.

L'Impresa effettua il rimborso agli aventi diritto previa presentazione dell'originale dei documenti giustificativi. Qualora l'Assicurato abbia ottenuto, per le stesse spese, un rimborso da Ente pubblico o privato, l'Impresa effettua il pagamento della eventuale differenza. L'Impresa, a richiesta dell'Assicurato, restituisce gli originali dei documenti con l'indicazione dell'importo liquidato. Il pagamento viene effettuato a cura ultimata. Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia in valuta italiana, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalla quotazione dell'Ufficio Italiano Cambi.

Valutazione grado di Invalidità Permanente:

Nei casi di invalidità permanente, la valutazione è stabilita in riferimento ai casi di invalidità permanente previsti, tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.

Franchigia per invalidità permanente

liquidazione dell'indennizzo verrà determinata come segue:

La garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia relativa pari al 3% che si annulla al raggiungimento del 15% di Invalidità accertato.

Franchigia per rimborso spese mediche.

La garanzia Rimborso Spese mediche viene prestata con una franchigia di euro 100,00 per sinistro

Garanzie prestate e capitali assicurati

Morte:	euro 100.000,00
Invalidità Permanente:	euro 100.000,00
Rimborso Spese mediche:	euro 750,00
Indennità per ricovero:	euro 50,00

Responsabilità civile verso terzi

- per sinistro: euro 2.500.000,00
- per persona: euro 2.500.000,00
- per danni a cose: euro 2.500.000,00

Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro

- per sinistro: euro 2.500.000,00
- per persona: euro 2.500.000,00

Ai fini dell'identificazione dei volontari che possono usufruire di tali polizze assicurative e per la determinazione del loro numero, è obbligo della contraente e/o dell'Associazione Primo Nebiolo la predisposizione e la tenuta del Registro dei Volontari secondo quanto previsto dall'art.3 del Decreto del Ministro dell'Industria del 14/02/1992.

Le polizze assicurative sono rinnovate automaticamente alla scadenza prevista in polizza, dietro rilascio di atto di quietanza da parte dell'agenzia Aurora UGF Assicurazioni.

Agenzia Generale: Essebi sas di Beolchi Carlo & Silvestro Paolo
Via Avigliana 14 – 10138 Torino - Tel: 011/3858997 – fax: 011/0702594
e.[mail: 35464@age.auroraassicurazioni.it](mailto:35464@age.auroraassicurazioni.it)